



Tribunale Ordinario di Fermo

N. R.G. 5-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Sara Marzialetti	Presidente relatore
dott. Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 5-01/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

NASINI GIORGIO, nato a Macerata, il 17 agosto 1970 e residente in Montegranaro (FM) in Via Indipendenza n. 3 (c.f. NSNGRG70M17E783L), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ceppi (CPPFRZ62M21G478J) e dall'Avv. Silvia Ceppi (CPPSLV72C42G478K) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9, (comunicazioni via fax al n. 075/5727883; e. mail: fabrizio.ceppi@avvocatiperugiapec.it - silvia.ceppi@avvocatiperugiapec.it), giusta delega agli atti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

NASINI GIORGIO, nato a Macerata, il 17 agosto 1970 e residente in Montegranaro in Via Indipendenza n. 3 (c.f. NSNGRG70M17E783L), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ceppi (CPPFRZ62M21G478J) e dall'Avv. Silvia Ceppi (CPPSLV72C42G478K) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9, giusta delega stesa su foglio separato da considerarsi come apposta in calce al presente atto (comunicazioni via fax al n. 075/5727883; e. mail: fabrizio.ceppi@avvocatiperugiapec.it - silvia.ceppi@avvocatiperugiapec.it);

Il ricorrente ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI:

“Dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio del Sig. Nasini Giorgio, così come sopra individuato;

dichiarare esclusi dalla procedura di liquidazione i beni strumentali necessari all'esercizio dell'impresa ed il furgoncino, marca “Mercedes Benz”, targato EJ463JR, in quanto di scarso valore (6.000,00 euro) o, in subordine, autorizzare l'utilizzo degli stessi sino alla loro vendita da eseguirsi al termine della procedura;

nominare a tal fine un liquidatore, confermando il gestore già nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;

disporre, così come previsto dall'art. 150 D.lgs 14/2019, che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ordinare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

adottare tutti gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge. “

Ragioni della decisione

Con ricorso depositato in data 03.02.2025, Nasini Giorgio ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCII l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di svolgere l'attività di impresa nel settore delle calzature e di versare in una situazione di sovraindebitamento, che avrebbe avuto la sua genesi nella crisi che ha colpito il comparto calzaturiero, in particolare nel territorio del fermano in cui ha sede l'impresa individuale di cui è titolare “Calzaturificio N.G.M. di Nasini Giorgio”, crisi che l'avrebbe indotto, al fine di continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale, a fare ricorso a finanziamenti nella speranza di poter risanare la propria situazione, senza che poi si verificasse l'auspicato risanamento, a causa dell'aggravarsi della situazione economica dopo il noto evento pandemico.

A seguito del decreto del 5.02.2025, da intendersi qui richiamato - con cui il Giudice Delegato all'istruttoria, evidenziato un deficit di allegazione, ha chiesto una integrazione della documentazione prodotta dal ricorrente, rilevando infatti, che a corredo della domanda, non era stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, e conseguentemente disponendo, in relazione all'impresa individuale “Calzaturificio N.G.M. di Nasini Giorgio” con sede in Montegranaro, Via Indipendenza, di cui è titolare il ricorrente, l'acquisizione delle dichiarazioni annuali IVA relative ai tre esercizi precedenti al ricorso (2021, 2022 e 2023) nonché della certificazione dei debiti della stessa impresa individuale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS – è stata integrata la documentazione relativa alla situazione reddituale e debitoria dell'impresa individuale detta.

La competenza

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, poiché il ricorrente risiede in Montegranaro (FM), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Fermo (cfr. all. 16 ricorso introduttivo certificato residenza e stato di famiglia).

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone aò

debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio contenuto nella relazione del Gestore della Crisi di cui all'art. 269, comma 2, CCII, ma anche con riguardo a detto obbligo di verità e trasparenza.

Pertanto, la documentazione necessaria è costituita, oltre a quella prescritta dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dell'ulteriore documentazione – eventualmente richiesta dal Tribunale, come nel caso di specie con il decreto del 5 febbraio 2025, a fronte di incongruenze o deficit informativo – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di sovraindebitamento.

Nella specie, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto, il ricorrente ha depositato la documentazione richiesta relativamente all'impresa individuale di cui è titolare e sono stati acquisite d'ufficio le certificazioni di cui agli artt. 363 e 367 CCII dell'INPS e dell'Agenzia dell'Entrate. La relazione redatta dal Gestore della Crisi Avv. Adriano De Luna in data 23.01.2025 è adeguatamente motivata, laddove espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269 comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Il debitore è piccolo imprenditore individuale, sotto soglia, svolgente attività nel settore della produzione delle calzature, “...ricavando dalla sua attività di impresa, la somma di circa € 1.000,00 mensili”, come affermato dal Gestore della Crisi (cfr. pag. 10 della relazione ex art. 269 comma 2, CCII) e come risulta altresì dalle dichiarazioni reddituali allegate al ricorso; il ricorrente nell'ultimo anno ha infatti dichiarato utili per € 13.079,00 (cfr. pag. 8 della relazione particolareggiata del Gestore), mentre nell'anno 2022 e nell'anno 2021 il reddito è stato rispettivamente di € 29.735,00 (cfr. all. 11 al ricorso) e di € 28.850,00 (cfr. all. 12 al ricorso); è esclusa pertanto l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1 lett. c) e 268 co. 1, CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, risultante dalla documentazione allegata dal ricorrente, dall'INPS in data 10.02.2025 e dall'Agenzia delle Entrate in data 28.02.2025, in conformità a quanto richiesto con decreto interlocutorio del 05.02.2025, nonché dalla relazione redatta dal Gestore della Crisi, da cui emerge la verifica sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In particolare :

- il ricorrente versa in un effettivo stato di sovraindebitamento considerato che, a fronte dell'attivo costituito dai soli redditi su indicati - non essendo l'istante titolare di beni immobili né di beni mobili registrati (ad eccezione dell'autocarro targato marca "Mercedes Benz", targato EJ463JR, dell'anno 2011, del valore euro 6.000,00, necessario per l'attività di impresa e che rappresenta altresì l'unica vettura per gli spostamenti anche della famiglia) né di ulteriori beni, ad eccezione di macchinari all'interno del magazzino dell'impresa con un valore pari ad € 5.000,00, - risulta avere, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, una esposizione debitoria pari a complessivi euro 180.393,44, così composta: 1) euro 75.774,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; 2) euro 2.514,92 nei confronti San Marco Spa; 3) euro 15.918,20 nei confronti dell'INPS; 4) euro 340,55 nei confronti di Digital Technology Operations; 5) euro 2.384,38 nei confronti di Fratelli Zucchini Spa; 6) euro 4.331,00 nei confronti di Anci Servizi Srl (per tale posizione debitoria è stato emesso decreto ingiuntivo, con il quale il Sig. Nasini è stato condannato al pagamento della sorte, oltre che della somma di euro 776,00 a titolo di spese, oltre accessori, ed in data 18 ottobre 2024 gli è stato notificato precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 8.707,37; 7) euro 4.931,57 nei confronti di Fedex Express Italy (in relazione a detto debito, in data 3 ottobre 2023, è stato notificato al sig. Nasini, atto di precetto); 8) euro 46.029,02 nei confronti della Purple Spv; 9) euro 7.303,06 nei confronti della Credit Solutions; 10) euro 6.330,73 nei confronti di Ifis Npl; 11) euro 382,00 nei confronti della Prefettura di Ascoli Piceno; 12) euro 5.067,73, nei confronti della Credio Srl per una garanzia prestata dalla Confidicoop Marche Scarl per un finanziamento concesso dalla Intesa Sanpaolo Spa; 13) euro 2.783,76 nei confronti del Comune di Montegranaro; 14) euro 463,87 nei confronti della Camera di Commercio di Fermo; 15) euro 449 nei confronti A2a energia; 16) euro 1.013,28 nei confronti di Hera Spa (debito comunicato dal ricorrente successivamente al deposito della relazione da parte del Gestore); oltre a spese in prededuzione, quantificate in euro 2.633,56 oneri inclusi - al netto della spesa di euro 300,00 per la registrazione della sentenza - quale compenso O.C.C. come da preventivo contratto sottoscritto, ed in euro € 2.000,00 oltre accessori, a titolo di competenze legali richieste dall'Avv. Silvia Ceppi, per la consulenza ed assistenza prestata nella procedura di sovraindebitamento;

- il nucleo familiare è composto, oltre che dal ricorrente, dalla coniuge sig.ra Poppea Cesaretti, lavoratrice dipendente con stipendio mensile di € 1.400,00 (doc. 36, buste paga), dal figlio convivente, economicamente non autosufficiente ed invalido al 55%, e dai genitori conviventi del sig. Nasini, i quali percepiscono una pensione per complessivi € 14.000,00 annuali; il ricorrente dichiara di sostenere spese mensili, per il sostentamento della famiglia, pari a complessivi € 930,83 mensili (cfr. tabella pag. 7 relazione gestore della crisi).

La prosecuzione dell'attività imprenditoriale

Il ricorrente ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività imprenditoriale, al fine di poter destinare ai propri creditori i ricavi derivanti dalla propria attività imprenditoriale, detratti i costi d'impresa e quanto necessario per il soddisfacimento per le esigenze di vita.

Sul punto, ritiene il Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale non sia di per sé ostativa alla prosecuzione dell'attività di impresa, dovendo ritenersi configurabile nell'ambito della liquidazione controllata sia l'esercizio provvisorio, in cui l'attività di impresa viene svolta direttamente dal Liquidatore (cfr. in senso conforme Trib. Bologna, 14.6.2023), sia - nei casi, come quello in esame, in cui è fondamentale l'apporto personale del debitore - la prosecuzione dell'attività direttamente da parte di quest'ultimo, sotto la stretta sorveglianza del Liquidatore ed a condizione che dalla stessa possano generarsi utilità da destinare al soddisfacimento dei creditori (cfr. in senso conforme Trib. Ferrara, 21.2.2024).

Orbene, considerato che dal prospetto dei costi e ricavi depositato dal debitore può ritenersi che la prosecuzione dell'attività sia idonea a generare risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, il ricorrente deve essere autorizzato alla prosecuzione della propria attività, con la precisazione che il nominando Liquidatore dovrà verificare se i costi necessari per la prosecuzione dell'attività risultino superiori rispetto ai ricavi ed in tal caso dovrà darne immediato avviso al Tribunale.

Piano proposto

Il ricorrente mette a disposizione, la somma di € 500,00 mensili per 5 anni, somma determinata da una parte del ricavato mensile della attività impresa, pari ad euro 1.000,00, con il supporto economico della coniuge (cfr. pag. 10 relazione Gestore della Crisi).

Si escludono dalla liquidazione: l'autocarro Mercedes Benz, targato EJ463JR, dell'anno 2011, valore euro 6.000,00, per uso dell'attività di impresa e della famiglia; le spese necessarie per il mantenimento della famiglia ammontanti ad euro € 930,83 mensili al mese.

L'apertura della procedura

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni e, come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

Il Tribunale nomina Liquidatore l'Avv. Adriano De Luna, con studio in Porto San Giorgio (FM), Corso Giuseppe Garibaldi 187, soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al vigente decreto del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Nasini Giorgio, nato a Macerata, il 17 agosto 1970 e residente in Montegranaro (FM) in Via Indipendenza n. 3 (c.f. NSNGRG70M17E783L);

nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'Avv. Adriano De Luna, con studio in Porto San Giorgio (FM), Corso Giuseppe Garibaldi 187;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengono la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone l'esclusione dalla liquidazione dell'eventuale futuro reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 930,83 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

autorizza l'istante all'uso ed alla detenzione dell'autovettura Mercedes Benz, targato EJ463JR;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Nasini Giorgio;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della

liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari, nonché presso il Registro delle imprese ai sensi della lettera f) art. 270 CCII;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 25 settembre 2025

Il Presidente rel.
Sara Marzialetti